

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

114/2023/R/gas

**ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL
TRATTAMENTO MENSILE DEGLI *SMART METER* GAS DI CLASSE G4
E G6 AI FINI DEL *SETTLEMENT***

Mercato di incidenza: gas naturale

21 marzo 2023

Premessa

Con il presente documento per la consultazione l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità) delinea i propri orientamenti in relazione al passaggio dal trattamento annuale a quello mensile degli smart meter di classe G4 e G6 ai fini del settlement, a seguito dell’approvazione della deliberazione 269/2022/R/gas.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **20 aprile 2023**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Mercati Gas all’Ingrosso
Direzione Mercati Retail e tutele dei consumatori di energia
Unità SII, Processi e Monitoraggio**

Corso di Porta Vittoria, 22 – 20122 Milano
tel. 02.655.65.351/608
fax 02.655.65.265

e-mail: protocollo@pec.arera.it; mercati-ingrosso@arera.it; mercati-retail@arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

1. INTRODUZIONE	6
2. PASSAGGIO DAL TRATTAMENTO MY AL TRATTAMENTO MM AI FINI DEL SETTLEMENT ...	8
<i>Perimetro dell'intervento.....</i>	<i>8</i>
<i>Tempistiche di implementazione graduale delle nuove disposizioni e modalità di gestione del trattamento.....</i>	<i>9</i>
<i>Ulteriori proposte</i>	<i>11</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Le attività di aggregazione delle misure per le finalità del *settlement* gas sono normate dall'Allegato A alla deliberazione 72/2018/R/gas o TISG, come successivamente modificato, che attribuisce il c.d. trattamento ai fini del *settlement* a ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) sulla base delle frequenze di lettura del gruppo di misura definite dall'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 o TIVG; pertanto, nell'articolo riguardante le definizioni vengono richiamati espressamente gli articoli specifici del TIVG.
- 1.2 Il TISG prevede il trattamento:
 - a) giornaliero (MG), con riferimento ai PdR per i quali vige l'obbligo di raccolta di cui all'articolo 14bis del TIVG (lettura mensile con dettaglio giornaliero), obbligo attualmente in vigore per i PdR dotati di *smart meter* di classe maggiore o uguale a G10.
 - b) mensile (MM), con riferimento ai PdR per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 14, comma 14.1, lettera d), del TIVG (PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, ovviamente non dotati di *smart meter* di classe maggiore o uguale a G10, per i quali è prevista una lettura mensile senza dettaglio giornaliero) e, infine,
 - c) annuale (MY), per i PdR oggetto di profilazione ossia i PdR per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti dall'Articolo 14, comma 14.1, lettere da a) a c), del TIVG (tutto il resto del parco misuratori installato e attivo, per i quali è prevista una lettura con frequenza inferiore alla mensile).
- 1.3 Ai fini del *settlement*, il trattamento di cui al punto precedente rileva ai fini del calcolo dei prelievi giornalieri di ciascun PdR, sulla base dei flussi di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione. Essi sono aggregati dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per ciascuna combinazione di *city gate*/trattamento/UdD/UdB ed i risultati dell'aggregazione sono resi disponibili, per quanto di competenza, a imprese di distribuzione, imprese di trasporto, UdD e UdB.
- 1.4 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità espone i propri orientamenti in merito al passaggio dal trattamento annuale (MY) a quello mensile (MM) degli *smart meter* di piccola taglia (G4 e G6) ai fini del *settlement* a seguito dell'approvazione della deliberazione 269/2022/R/gas.
- 1.5 Con la deliberazione 269/2022/R/gas, l'Autorità ha disposto una ridefinizione degli *output* attesi e dei livelli di *performance* del servizio di misura con *smart meter* nel settore del gas naturale, in esito al considerevole processo di consultazione condotto dall'Autorità, al fine di stabilire una regolazione specifica volta ad aumentare significativamente la disponibilità di dati effettivi di consumo in tempi precisi e rilevanti, sia a favore del cliente finale che del sistema.
- 1.6 In particolare, per quanto rileva ai fini del presente documento per la consultazione, è stato sostituito il comma 14bis.2 del TIVG, prevedendo che “*Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di smart meter di classe G4 o G6, in alternativa a quanto previsto al*

comma 14bis.1, l'impresa di distribuzione effettua una lettura mensile senza dettaglio giornaliero onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, realizzato fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.” Il comma 14bis.1 dispone la lettura mensile con dettaglio giornaliero che, come anzidetto, ad oggi, si applica ai gruppi di misura di classe maggiore o uguale a G10. La deliberazione 269/2022/R/gas ha, quindi, esteso agli *smart meter* di classe G4 e G6 la frequenza mensile di raccolta della misura già vigente per i calibri maggiori, prevedendo anche un obbligo di messa a disposizione di un dato di misura stimato nel caso in cui la raccolta del dato non vada a buon fine, affinché siano sempre disponibili agli utenti della distribuzione (di seguito: UdD) dati di misura di fine mese, superando la possibilità di fare riferimento alla regolazione prevista per i misuratori tradizionali per effetto del punto 6. della già citata deliberazione 117/2015/R/gas

- 1.7 Inoltre, sempre con la medesima deliberazione, è stato modificato l'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, con la quale l'Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio degli *smart meter* nel settore del gas e i relativi requisiti funzionali minimi, stabilendo che sia assicurata la messa in servizio degli *smart meter* entro 90 giorni dalla loro installazione.
- 1.8 L'entrata in vigore delle suddette disposizioni è fissata all'1 aprile 2023.
- 1.9 La maggiore disponibilità di dati effettivi di consumo in tempi precisi e rilevanti, nonché gli obblighi di stima della misura mensile nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili, rendono opportuna una valutazione in merito alle modalità e alle tempistiche di utilizzo di tali dati di misura anche ai fini dei processi di *settlement*, perseguendo l'obiettivo generale - già indicato in diversi procedimenti dell'Autorità - di aumentare progressivamente la disponibilità di dati di prelievo precisi a favore del sistema e di ridurre i volumi di prelievo oggetto di stima nelle sessioni di bilanciamento, nonché la dimensione delle partite oggetto di conguaglio nelle sessioni di aggiustamento (che comportano oneri finanziari per gli operatori e rischi di copertura per il sistema).
- 1.10 Pur in considerazione dei suddetti vantaggi che deriverebbero dall'utilizzo dei dati di misura anche ai fini delle attività di *settlement*, in particolare per i PdR aventi un profilo di prelievo con componente termica, gli orientamenti dell'Autorità sono di seguito declinati secondo un principio di gradualità volto, da un lato, a salvaguardare la solidità delle procedure di *settlement*, in considerazione del numero elevato (dell'ordine di milioni) di *smart meter* già messi in servizio che potrebbero passare al trattamento mensile, e, dall'altro, a contemperare le diverse esigenze degli attori interessati espresse in comunicazioni già pervenute all'attenzione dell'Autorità.
- 1.11 In particolare, tali comunicazioni da un lato condividono l'opportunità che le misure disponibili siano utilizzate già nella sessione di bilanciamento, dall'altro esprimono la necessità che questo passaggio avvenga gradualmente per disporre di una sufficiente profondità storica dei dati di misura e poter così tarare le previsioni dei consumi.

2. PASSAGGIO DAL TRATTAMENTO MY AL TRATTAMENTO MM AI FINI DEL *SETTLEMENT*

Perimetro dell'intervento

- 2.1 Come è noto ai fini delle sessioni di bilanciamento non vengono utilizzate le misure raccolte durante l'anno dalle imprese di distribuzione per i PdR con trattamento MY che sono, pertanto, oggetto di profilazione sulla base del prelievo annuo CA_{PdR} (di cui all'articolo 4 del TISG) e del profilo di prelievo assegnato al punto dal SII ai sensi dell'articolo 7 del TISG.
- 2.2 Di rilievo è il comma 7.2 del TISG che prevede l'attribuzione delle categorie d'uso con componente termica ai PdR con CA_{PdR} superiore o uguale a 500 Smc/anno. La regolazione garantisce, comunque, la possibilità da parte dell'UdD, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cliente finale, di richiedere una diversa associazione nel caso di non corrispondenza all'effettivo uso del gas.
- 2.3 Poiché in relazione ai consumi di tipo domestico si ritiene che, per il sistema, rilevino maggiormente i prelievi caratterizzati da componente termica, che peraltro hanno una maggiore variabilità sia nel corso dell'anno che fra un anno e l'altro, si intende prevedere il passaggio dal trattamento MY al trattamento MM solo per i PdR dotati di *smart meter* G4 e G6 cui è associato un profilo di prelievo con componente termica.
- 2.4 Pertanto, l'articolo 1 del TISG andrebbe modificato come di seguito illustrato (le parti nuove sono sottolineate):
- “p) **PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero o PdR MG** sono i punti di riconsegna cui si applicano le disposizioni dell'Articolo 14bis, comma 14bis.1, lettera a) del TIVG;
- q) **PdR misurati mensilmente o PdR MM** sono i punti di riconsegna non dotati di *smart meter* per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 14, comma 14.1, lettera d) del TIVG e quelli dotati di *smart meter*, cui si applicano le disposizioni dell'Articolo 14bis, comma 14bis.2 del TIVG, aventi profilo di prelievo con componente termica;
- r) **PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile ~~o con o senza~~ senza dettaglio giornaliero o PdR MY** sono tutti gli altri punti di riconsegna cui, quindi, non si applicano le disposizioni che definiscono i PdR MG e i PdR MM per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti dall'Articolo 14, comma 14.1, lettere da a) a e) del TIVG.”

Spunti di consultazione

S1. Si condividono gli orientamenti in tema di perimetro dell'intervento? Se no, per quali motivi?

Tempistiche di implementazione graduale delle nuove disposizioni e modalità di gestione del trattamento

- 2.5 Come anticipato al precedente punto 1.8, le disposizioni in materia di messa a disposizione dei dati di misura con riferimento ai PdR dotati di *smart meter* G4 e G6 trovano applicazione a decorrere dal 1 aprile p.v.; pertanto, è possibile definire un percorso di implementazione graduale del passaggio al trattamento mensile degli *smart meter* G4 e G6 con componente termica già messi in servizio, che decorra a seguito di un primo periodo di applicazione delle nuove frequenze di lettura.
- 2.6 Inoltre, con riferimento al passaggio al trattamento mensile degli *smart meter* G4 e G6 con componente termica non ancora messi in servizio, nell'ambito delle suddette comunicazioni trasmesse all'Autorità, un'associazione di operatori suggerisce di prevedere una regola che subordini il passaggio da PdR MY a PdR MM decorsi 12 mesi dalla messa in servizio dello *smart meter*, richiedendo inoltre la messa a disposizione da parte del SII all'utente del bilanciamento (di seguito: UdB) di serie storiche di consumi (di cui altrimenti gli UdB non disporrebbero se non attraverso la messa a disposizione dei medesimi dati da parte dell'UdD che può richiederli al cliente) fino alla profondità di un anno (o la massima disponibile, se inferiore).
- 2.7 Occorre al riguardo osservare che i prelievi considerati nell'equazione di bilancio dell'utente, e rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di scostamento, sono attribuiti in anticipo rispetto al termine del giorno gas dal responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) in relazione ai PdR MY ($1^{\circ} Y^{PREV}$) mentre quelli relativi ai PdR MM e ai PdR MG sono determinati nell'ambito delle sessioni di *settlement* sulla base delle misure rilevate. Ciò implica che l'UdB ha interesse a prevedere correttamente i prelievi dei PdR MM e PdR MG per minimizzare il rischio di oneri di sbilanciamento.
- 2.8 Per quanto descritto ai precedenti punti 2.6 e 2.7, in considerazione dell'elevato numero di PdR che cambierebbero trattamento, al fine di consentire agli UdB di migliorare le previsioni di prelievo, si ritiene che il cambio di trattamento ai fini del *settlement* per gli *smart meter* G4 e G6 con componente termica debba avvenire decorsi 12 mesi dalla messa in servizio del gruppo di misura.
- 2.9 A tal fine si ritiene opportuno, inoltre, prevedere che, a decorrere da gennaio 2024, in presenza di uno *switching* che comporti la variazione dell'UdB, il SII metta a disposizione dell'UdD, ed eventualmente dell'UdB, secondo modalità e tempistiche definite dal SII medesimo, i dati storici di misura (relativi agli ultimi 12 mesi) dei PdR dagli stessi serviti sulla base delle relazioni di corrispondenza. Peraltro, gli UdB attraverso il c.d. "Contatore consumi", di cui si dirà in seguito, già oggi hanno accesso ai prelievi calcolati dei PdR cui sono abbinati per il periodo di fornitura.
- 2.10 Attualmente, l'informazione relativa al trattamento del PdR viene gestita dall'impresa di distribuzione, sulla base delle attuali definizioni previste dal TISG, nell'ambito del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e la medesima informazione viene messa a disposizione nei flussi di misura trasmessi agli UdD tramite il SII.
- 2.11 Inoltre, l'impresa di distribuzione trasmette all'UdD, tramite il SII, l'informazione circa la data di messa in servizio dello *smart meter* mediante il flusso informativo per la gestione del cambio misuratore.

- 2.12 Per la gestione del passaggio al trattamento MM si intende prevedere che le imprese di distribuzione aggiornino, in coerenza con quanto di seguito prospettato, l'informazione in RCU entro i termini utili al fine della gestione della medesima da parte di UdD e UdB, e comunque non oltre il 15 del mese antecedente il passaggio del trattamento.
- 2.13 Circa il percorso di implementazione graduale del passaggio al trattamento mensile degli *smart meter* G4 e G6 con componente termica, già messi in servizio da più di 12 mesi, si prospetta quanto segue:
- a decorrere dall'1 ottobre 2023 per i PdR con CA_{PdR} maggiore di 3000 Smc, come risultante dal calcolo effettuato nel 2023;
 - a decorrere dall'1 gennaio 2024 per i PdR con CA_{PdR} minore di 3000 Smc e maggiore di 500 Smc, come risultante dal calcolo effettuato nel 2023;
 - a decorrere dall'1 aprile 2024 per i rimanenti PdR con componente termica.
- 2.14 Con il passaggio di PdR MY a PdR MM aumenterà il numero di PdR le cui misure sono utilizzate ai fini delle sessioni di bilanciamento e, conseguentemente, anche il numero di casi di prelievi calcolati dal SII che potrebbero risultare anomali. L'elevato numero di PdR in esame potrebbe incrementare notevolmente l'onerosità delle attività di correzione dei dati di misura in modo tale da non renderle compatibili con il buon esito delle sessioni di bilanciamento.
- 2.15 Rileva che con la deliberazione 555/2022/R/gas sono state approvate disposizioni in tema di *settlement* funzionali ad evitare il generarsi di prelievi anomali dei PdR ovvero la loro esclusione dalle aggregazioni trasmesse dal SII all'RdB. In particolare, è stato introdotto un meccanismo di "sterilizzazione" dei prelievi anomali che prevede la sostituzione d'ufficio da parte del SII con il valore determinato in base al CA_{PdR} e al profilo di prelievo assegnato al PdR; la stessa metodologia è stata prevista per attribuire un valore di prelievo ai PdR che verrebbero esclusi dal processo in esito alle procedure di calcolo. L'entrata in vigore delle suddette disposizioni è fissata al mese di maggio 2023 con competenza aprile per le sessioni di bilanciamento e relativamente alla c.d. sessione FIN dell'aggiustamento annuale che il Gestore del SII effettuerà entro il 30 giugno 2023 e consentirà di monitorare l'efficacia del meccanismo nell'evitare i fenomeni di prelievi anomali come parte del percorso graduale di implementazione prospettato nel presente paragrafo per la gestione di un passaggio massivo da PdR MY a PdR MM.

Spunti di consultazione

- S2. *Si condividono gli orientamenti in tema di entrata in vigore dell'intervento secondo un principio di gradualità? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*
- S3. *Si condivide la gestione dell'aggiornamento dell'informazione relativa al trattamento del PdR nell'ambito del RCU?*
- S4. *Si concorda con i valori soglia prospettati per garantire la gradualità dell'implementazione dell'intervento?*
- S5. *Si condividono, in generale, le tempistiche prospettate per l'attuazione dell'intervento?*

Ulteriori proposte

- 2.16 Com'è noto il Gestore del SII ha messo a disposizione dei diversi attori del sistema (UdD, UdB e imprese di distribuzione) il c.d. "Contatore consumi" funzionale al miglioramento della qualità e all'ottimizzazione delle attività in ambito *settlement* gas, grazie al quale è possibile interrogare gli esiti delle procedure di aggregazione in anticipo sulla pubblicazione finale e, nel caso, segnalare e/o correggere eventuali anomalie, e verificare il buon esito di quest'ultima attività. In particolare, tale sistema, interrogato a seguito del termine previsto per la messa a disposizione dei dati di misura, consente di simulare in autonomia gli esiti delle profilazioni e aggregazioni effettuate dal SII ai fini del *settlement*.
- 2.17 Parallelamente, è stata approntata una procedura standard per consentire una gestione più efficiente e tracciata delle segnalazioni nei confronti del Gestore del SII e delle imprese di distribuzione, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare le interlocuzioni tra gli operatori e facilitare l'eventuale intervento di rettifica che dovesse ritenersi necessario.
- 2.18 Alla luce delle suddette novità, una volta adeguatamente accertata l'efficacia di questi strumenti, si ritiene che si potrebbe eliminare la c.d. sessione PRE delle procedure di *settlement* in carico al SII, così da ridurre i tempi di svolgimento delle sessioni stesse ed efficientare ulteriormente il processo.

Spunti di consultazione

<p><i>S6. Si condivide la possibilità di eliminare la sessione PRE delle procedure di bilanciamento mensile? Se no, per quali motivi?</i></p>
